

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE**

ART. 6 - D.LGS. N. 231/2001

Parte C) - Parte Speciale

5.

**REATI DI RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI
DENARO, BENI O UTILITA' DI
PROVENIENZA ILLECITA, RICETTAZIONE**

INDICE

1.	Fattispecie Criminose.....	5
1.1	Riciclaggio (art. 648- <i>bis</i> c.p.)	5
1.2	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648- <i>ter</i> c.p.)	6
1.3	Ricettazione (art. 648 c.p.)	6
2.	Processi Sensibili.....	7
3.	Principi Generali di Comportamento	7
4.	Principi Operativi.....	8
4.1	Rapporti con fornitori a livello nazionale e internazionale	8
4.2	Rapporti con <i>partner</i> nazionali ed esteri	9
4.3	Flussi finanziari in entrata	11
4.4	Formazione	12
5.	Comunicazioni verso l'Organismo di Vigilanza	13
6.	Documentazione.....	13

1. Fattispecie Criminose

L'art. 25-*octies*, introdotto dal D.Lgs. n. 231/2001, che ha recepito la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo, ha esteso l'applicabilità del D.Lgs. n. 231/2001 ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Sotto il profilo sanzionatorio gli enti, a seguito del coinvolgimento in tali reati, possono andare incontro a sanzioni pecuniarie anche rilevanti. L'articolo in esame, infatti, prevede l'applicabilità della sanzione pecuniaria anche fino a 1000 quote¹. Nei casi di condanna per uno dei delitti previsti dalla presente sezione, inoltre, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, per una durata non superiore a due anni².

Di seguito, si descrivono in sintesi le singole fattispecie di reato previste dall'art. 25-*octies* del D.Lgs. n. 231/2001.

1.1 Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)³

La norma in commento sanziona chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ad esempio esportando all'estero i valori e cambiandoli con moneta o valori diversi. Il reato sanziona altresì chi compie operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità, ovvero tutte quelle attività di cd. *ripulitura* dei beni, del denaro sporco o dei valori di provenienza illecita che hanno lo scopo, appunto, di far perdere le tracce della provenienza illecita degli stessi.

Esempio: sostituzione di segni distintivi di un bene rubato, quale la targa di un veicolo.

¹ L'importo della quota è variabile (da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549) e viene fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. Sul punto si rinvia al paragrafo 1.2 della parte generale del Modello.

² In merito alle sanzioni interdittive si rinvia al paragrafo 1.2. della Parte Generale del Modello.

³ **Art. 648-*bis* c.p. Riciclaggio**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.

1.2 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)⁴

Il reato in commento sanziona chiunque investe (ovvero utilizza a fini di profitto e con carattere di continuità) denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto in attività economiche o finanziarie, ovvero in qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti (es. attività relative alla produzione e circolazione di beni e servizi, alla circolazione del denaro o dei titoli, attività di intermediazione).

Esempio: utilizzo nell'attività produttiva di beni o denaro provenienti da soggetti terzi che abbiano svolto attività illecite.

1.3 Ricettazione (art. 648 c.p.)⁵

Il reato in commento sanziona chi, fuori dei casi di concorso nel Reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, compra o entra in possesso a qualsiasi titolo o nasconde denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto (nel senso che ne costituiscono il frutto o che servono o furono destinate, in precedenza, a commettere un delitto), o comunque si intromette per farle comprare, ricevere o nascondere, ponendo in essere un'attività di mediazione.

⁴ Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648 c.p. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.

⁵ Art. 648 c.p. Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

2. Processi Sensibili

Con riferimento ai Reati descritti al paragrafo 1, si rinvia a quanto dettagliatamente esposto nella Introduzione alla Parte C) - Parte Speciale del Modello Organizzativo della Società, in relazione ai "Processi Sensibili", ed in particolare al documento Allegato n. 2 ivi citato.

3. Principi Generali di Comportamento

I Destinatari non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001.

Nello svolgimento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare le regole e i principi contenuti nelle leggi, i regolamenti, i protocolli e le procedure che disciplinano l'agire aziendale, con particolare riferimento alle attività connesse ai Reati di cui alla presente Parte Speciale.

Particolare attenzione deve essere prestata a tutte le disposizioni, di legge o altra fonte, relative alla tematica "antiriciclaggio" (es. rispetto dei limiti di legge previsti per eventuali pagamenti in contanti ove ammessi).

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- tenere e richiedere un comportamento corretto e trasparente nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione di fornitori, clienti, *partner* nazionali o stranieri;
- garantire un sistema di controllo sulle operazioni di tesoreria, al fine di assicurare il rispetto della normativa antiriciclaggio;
- promuovere/garantire un efficace sistema di verifica e controllo sulla predisposizione e l'applicazione da parte delle società controllate e partecipate estere di adeguate misure antiriciclaggio;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o contribuire alla realizzazione di comportamenti che, in tutto o in parte, possano integrare, direttamente o indirettamente, le ipotesi di reato sopra esaminate o possano semplicemente agevolarne la commissione.

In particolare, inoltre, nello svolgimento della normale attività lavorativa, coerentemente con i principi del Modello e del Codice Etico, è vietato porre in essere le seguenti condotte:

- effettuare e ricevere pagamenti in violazione di quanto prescritto dal presente Modello⁶ e dalle procedure aziendali, al fine di non consentire la tracciabilità e documentabilità degli stessi;
- concludere contratti di fornitura relativamente a merce per cui vi sia il sospetto di violazione di altrui diritti (ad es. diritti di proprietà industriale, merce di provenienza sospetta);
- intrattenere rapporti commerciali con persone fisiche delle quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o l'agire illecito (ad esempio: persone legate all'ambiente del riciclaggio, del traffico di droga, dell'usura);
- intrattenere rapporti commerciali con persone fisiche o giuridiche delle quali sia conosciuto o sospettato l'agire illecito (ad esempio, possesso di merce di provenienza furtiva);
- nel caso in cui emergano notizie negative su un fornitore o partner commerciale è fatto obbligo ai Destinatari di darne immediata segnalazione all'Organismo.

4. Principi Operativi

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti sopra elencati, nonché della predisposizione ed aggiornamento delle Procedure aziendali, devono essere altresì osservati i principi operativi di seguito descritti.

Si precisa che i presidi di controllo di seguito descritti sono presidi "ulteriori" rispetto a quelli già indicate della Introduzione alla Parte Speciale del presente Modello (in relazione, ad esempio a: prezzi di trasferimento, gestione processo acquisti, selezione e valutazione fornitori).

4.1 Rapporti con fornitori a livello nazionale e internazionale

Nello svolgimento delle attività relative alla gestione dei rapporti con i fornitori dovranno essere rispettati i principi operativi in materia di *processo acquisti*, di cui alla presente Parte C) - Parte Speciale/Introduzione.

Inoltre, al fine di evitare il rischio di commissione dei Reati di cui alla presente sezione tutte le funzioni coinvolte nelle attività di gestione dei rapporti con i fornitori, dovranno attenersi ai seguenti principi operativi:

- deve essere verificata l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, nel rispetto della procedura aziendale in essere, con particolare riferimento alla valutazione degli aspetti umani e di onorabilità;

⁶ Sul punto si rinvia al paragrafo 3.1 della Sezione Introduttiva della presente parte speciale.

- deve essere rispettata la segregazione dei ruoli, in conformità alle procedure aziendali, tra i soggetti coinvolti nel processo di selezione del fornitore;
- la valutazione delle offerte deve essere effettuata esclusivamente dai soggetti responsabili del processo sulla base dei requisiti minimi di cui devono essere in possesso i soggetti offerenti e degli altri criteri individuati nelle procedure aziendali o dalle necessità di commessa;
- deve essere garantita la documentabilità del processo di valutazione del fornitore sotto tutti i profili di rilievo (es. qualità, tempistiche);
- i contratti con i fornitori dovranno essere formalizzati per iscritto e contenere la clausola di salvaguardia di cui alla presente Parte C) - Parte Speciale/Introduzione;
- dovrà essere previsto contrattualmente l'obbligo di fornire le informazioni che garantiscano l'attendibilità del fornitore, quali ad esempio eventuali dati pregiudizievoli pubblici o, nel caso in cui si tratti di società, informazioni sui soci o sugli amministratori;
- una volta concluso il contratto con il fornitore, devono essere identificati i soggetti responsabili della relativa esecuzione, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- eventuali forniture da parte di società del gruppo dovranno avvenire a condizioni di mercato, ferma restando la possibilità di applicare condizioni agevolative idoneamente giustificate e ragionevoli.

4.2 Rapporti con *partner* nazionali ed esteri

Nello svolgimento delle attività relative alla gestione dei rapporti con (eventuali) *partner* commerciali e finanziari, nazionali ed esteri, dovranno essere rispettati i principi operativi in materia di rapporti con consulenti e *partner*, di cui alla presente Parte C) - Parte Speciale/Introduzione.

Inoltre, al fine di evitare il rischio di commissione dei Reati di cui alla presente sezione, tutte le funzioni coinvolte nelle attività di gestione dei rapporti con i *partner* nazionali ed esteri, dovranno attenersi in particolare ai seguenti principi operativi:

- determinare i criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/*joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti, ivi compresi gli accordi per lo svolgimento in comune di attività o operazioni commerciali (tali criteri devono, ad esempio, prevedere la verifica dell'assenza di dati pregiudizievoli pubblici, protesti, procedure concorsuali o la congruità del prezzo rispetto ai valori di mercato, l'acquisizione di informazioni su soci ed amministratori);

- valutare l'attendibilità, la serietà/affidabilità della controparte, porre particolare attenzione all'eventuale coinvolgimento di persone politicamente esposte, ovvero persone fisiche che occupano o che hanno occupato importanti cariche pubbliche (ad esempio: parlamentari, membri di organi giudiziari, ufficiali di alto livello delle forze armate);
- nel valutare l'attendibilità la serietà/affidabilità della controparte, porre particolare attenzione alle controparti insediate in aree geografiche note come centri *off-shore* o come zone di traffico di stupefacenti o di contrabbando di tabacchi, e che non siano giustificate dall'attività economica effettivamente espletata. Analoga attenzione dovrà essere prestata in caso di controparti insediate in aree geografiche inserite in *black list* per aspetti fiscali o valutari o di riciclaggio, appunto;
- garantire una gestione trasparente e la tracciabilità degli accordi/*joint-venture*, sempre formalizzati, con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verificare la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint-venture* con riferimento al rispetto dei prezzi medi di mercato ovvero mediante l'utilizzo di professionisti di fiducia per eventuali operazioni di *due diligence*;
- porre particolare attenzione al realizzarsi delle seguenti casistiche nella gestione degli accordi/*joint venture* con il *partner*:
 - a) effettuazione, da parte del *partner*, di operazioni di versamento di contante o prelievamento - su conti dedicati alla gestione dell'affare - per importi rilevanti che non trovino giustificazione con l'attività economica svolta;
 - b) svolgimento da parte del *partner* di operazioni di ammontare ingente e inusuale rispetto alle operazioni normalmente svolte;
 - c) svolgimento da parte del *partner* di operazioni in nome o a favore di terzi senza la documentata giustificazione dell'operazione;
 - d) effettuazione da parte del *partner* che versi in situazione di difficoltà economica di operazioni di rilevante ammontare senza che vi sia trasparenza sull'origine dei fondi utilizzati;
 - e) ricorso, da parte del *partner*, al denaro contante nelle operazioni di movimentazione di fondi,
- porre particolare attenzione qualora il *partner* sia interessato da operazioni societarie e finanziarie che possano ricondursi alla seguente casistica:
 - a) acquisto di partecipazioni da parte di soggetti che operano in settori diversi da quello dell'impresa o che non risultano svolgere attività imprenditoriale, qualora il *partner* versi in situazione di difficoltà economica o finanziaria;

- b) improvvise o ripetute variazioni degli assetti proprietari, della compagine sociale e/o dell'amministrazione dell'impresa;
- c) ingresso di soci e/o amministratori che, per il loro profilo economico e/o per le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica, potrebbero rappresentare meri "presta-nomi" di soggetti terzi;
- d) ingresso di soci e/o amministratori con residenza o sede in Paesi o località diversi da quelli in cui ha sede il *partner* ovvero opera l'impresa, specie se non risulti trasparente l'eventuale catena di controllo e chi sia il titolare effettivo (delle società e/o delle relative partecipazioni);
- e) trasferimento della residenza di soci e/o amministratori dell'impresa in Paesi con regime fiscale privilegiato o non equivalente, nel contrasto al fenomeno del riciclaggio, a quello italiano.

Il verificarsi di tali casistiche deve essere segnalato senza ritardo al CFO e all'Organismo che valuteranno il caso di specie, sottoponendolo, se del caso alla valutazione del Consiglio d'Amministrazione.

4.3 Flussi finanziari in entrata

La Funzione Amministrazione Finanza e Controllo (CFO) e tutte le Funzioni/Aree/Uffici interessati ad operazioni relative ai flussi finanziari in entrata, compatibilmente con lo specifico *work-flow* di ciascuna, dovranno attenersi anzitutto ai principi di cui ai precedenti paragrafi: (i) "Gestione delle risorse finanziarie" di cui alla Sezione Introduttiva della Parte Speciale; (ii) 4.2 "Rapporti con partner nazionali ed esteri" di cui alla presente Parte Speciale.

In particolare dovranno essere rispettati i seguenti principi operativi:

- in linea generale, deve essere garantito un costante monitoraggio dei flussi finanziari in entrata;
- devono essere garantiti adeguati ed efficaci controlli formali e sostanziali dei flussi monetari finanziari in entrata, che consentano in particolare di verificare la regolarità dei pagamenti e la piena coincidenza tra ordinante del pagamento e la controparte effettivamente coinvolta nella transazione e tenuta al pagamento (ad es. la controparte contrattuale);
- nel caso in cui non vi sia corrispondenza fra i suddetti soggetti, deve essere richiesta documentazione giustificativa specifica relativa al pagamento ricevuto;
- tali attività di controllo devono altresì comportare una valutazione in merito all'ubicazione della sede legale della società controparte che effettua il pagamento, nonché degli istituti di credito utilizzati, nonché di eventuali schermi societari o strutture fiduciarie utilizzate per transazioni

o per operazioni straordinarie, di modo da occultare il soggetto interessato all'operazione.

Si dovrà inoltre porre particolare attenzione al realizzarsi delle seguenti casistiche:

- ricezione non giustificata e/o attesa di contributi in conto aumento capitale o di finanziamenti da parte dei soci, in particolare attraverso intermediari situati in luoghi diversi da quelli ove sono radicati i rapporti d'impresa;
- improvviso ripianamento, anche parziale, della posizione debitoria, in particolare attraverso versamenti di contante (verosimilmente plurimi) ovvero ricezione di finanziamenti dall'estero;
- effettuazione di operazioni che, per importo, modalità, localizzazione territoriale e controparti interessate, presentano caratteristiche che non hanno alcun collegamento con l'attività economica svolta dall'impresa;
- ricezione di flussi rilevanti dall'estero, in particolare da Paesi caratterizzati da regime fiscale privilegiato o non equivalente a quello nazionale nel contrasto al riciclaggio, per i quali non risultino verificabili la natura del rapporto intercorrente con il relativo ordinante e la motivazione economica sottostante al trasferimento;
- cessione a soggetti terzi di beni mobili e immobili, ivi comprese licenze e autorizzazioni all'esercizio di attività, a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato;
- cessione a soggetti terzi, a condizioni non coerenti con i valori di mercato, di contratti di *leasing*, relativi a beni strumentali e immobili di evidente valore rilevante;
- contestuali ovvero ravvicinate operazioni di emissione di assegni e di versamento di contante riconducibili al c.d. "giro di assegni".

Il verificarsi di tali casistiche deve essere segnalato senza ritardo al CFO e all'Organismo che valuteranno il caso di specie, sottoponendolo, se del caso alla valutazione del Consiglio d'Amministrazione.

4.4 Formazione

Deve essere predisposta una specifica attività di formazione dei Destinatari, finalizzata a:

- evidenziare le problematiche sottese alle attività comportanti rapporti con soggetti terzi o rapporti infragruppo;
- individuazione ed esplicazione delle fattispecie delittuose connesse a rapporti con soggetti terzi o a rapporti infragruppo, con particolare

riferimento ai reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

- responsabilizzazione esplicita dei Dipendenti che abbiano dei ruoli nell'ambito di attività a rischio, con illustrazione delle misure procedurali e etiche adottate in materia dalla Società (procedure interne, Modello Organizzativo, Codice Etico).

5. Comunicazioni verso l'Organismo di Vigilanza

Oltre a quanto già evidenziato nella presente Sezione di Parte Speciale del Modello, si rinvia a quanto specificato nell'Introduzione alla Parte C) - Parte Speciale, paragrafo 10.

6. Documentazione

Si rinvia a quanto specificato nell'Introduzione alla Parte C) - Parte Speciale, paragrafo 11.